

DICHIARAZIONI

Modelli Isa 2020: le Entrate commentano le novità

di Lucia Recchioni

The graphic features a blue header bar with the word 'DIGITAL' on the left and 'Seminario di specializzazione' on the right. Below this, a large blue section contains the text 'SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%' in bold white letters. At the bottom of this section is a blue button with the text 'Scopri di più >'.

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la corposa [circolare 16/E/2020](#), dedicata agli Isa.

Particolare rilievo assumono le precisazioni riguardanti le **principali novità della modulistica 2020**. Sebbene, infatti, la **struttura generale dei modelli** risulti **sostanzialmente analoga** a quella dei modelli approvati per le **precedenti annualità**, vi sono degli aspetti che è bene comunque **tenere in debita considerazione ai fini della corretta compilazione degli stessi**.

La principale novità riguarda le **attività professionali**, alle quali sono **dedicati i quadri dei dati contabili G e H**: più precisamente, il **quadro H** è destinato ad accogliere i dati contabili relativi a contribuenti esercenti le attività professionali cui si applicano gli **Isa approvati con il decreto 24.12.2019**, mentre il **quadro G** resta tuttora in vigore soltanto per gli **Isa delle attività professionali non evoluti**.

A differenza del quadro G, il **quadro H** si presenta con una **struttura** e una **composizione** dei righi sostanzialmente **identica a quella dei quadri RE**: al fine di semplificare l'adempimento, infatti, le istruzioni precisano che nei righi del **quadro H** devono essere riportati gli **stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE**. Pertanto, ad esempio, nel **rigo H02** dovrà essere indicato l'importo corrispondente a quello indicato nel **rigo RE2**, del quadro RE del modello Redditi (per quanto riguarda il modello Redditi PF, il riferimento è alla **colonna 2** del rigo RE2).

Anche il **quadro F** è stato poi interessato da un processo di riduzione delle informazioni: per il periodo d'imposta 2019 risultano infatti **eliminati molti righi**, relativi ad informazioni diventate non più necessarie ai fini dell'applicazione degli Isa.

Sono state, quindi, ad esempio eliminate tutte le informazioni relative all'indicazione separata dei **ricavi**, dei **costi** e delle consistenze di **magazzino** relativi alla **vendita di beni soggetti ad**

aggio o ricavo fisso. Questa novità, a differenza di quanto prima esposto, riguarda **tutti gli Isa attualmente in vigore**: tuttavia, con specifico riferimento a quegli Isa che **stimano i ricavi al netto dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi** o ricavi fissi, l'indicazione dei relativi dati contabili, necessari alla neutralizzazione della componente relativa a tali attività, richiede la compilazione del **quadro C “Elementi specifici dell’attività”**.

Sono state poi eliminate le **informazioni (esistenze iniziali e rimanenze finali)** relative alle **opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** di cui all'[articolo 93 Tuir](#), che, tuttavia, come visto per gli aggi, possono richiedere la compilazione del **quadro C “Elementi specifici dell’attività”** degli Isa per le quali risultano essere significative.

Si ricorda, poi, che **alcuni modelli Isa** richiedono la compilazione del **quadro E “Dati per la revisione”**, nel quale vanno indicati le **ulteriori informazioni** utili per le **future attività di analisi** correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Le informazioni indicate nel quadro E, quindi, **non sono rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa** per l’anno di applicazione, ma saranno utilizzate soltanto per **adeguare gli Isa per le annualità future**.

Tutto quanto appena premesso con riferimento ai **modelli**, non può inoltre essere ignorato che significative novità hanno interessato anche i **dati c.d. “precalcolati”**, i quali sono stati **sensibilmente ridotti**.

Tra le altre si segnala, ad esempio, l'**eliminazione delle variabili “numero incarichi risultanti dalla certificazione unica” e “numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica”**, ma anche **“condizione di lavoro dipendente risultante dalla certificazione unica”** e **“importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica”**.

Tale eliminazione assume particolare rilievo in considerazione degli **effetti sui connessi indici di anomalia**, i quali risultano, di conseguenza, **non più attivi**.